

REDDITO DI INCLUSIONE

DECRETO LEGISLATIVO 15 SETTEMBRE 2017, N. 147

FAQ (aggiornamento del 19/2/2018)

Stato della domanda	<p><i>Completata</i>: la domanda è regolarmente acquisita ed inviata ad INPS.</p> <p><i>In lavorazione</i>: la procedura sta verificando la sussistenza dei requisiti di competenza INPS.</p>
REI-Com modello MV56	<p>Deve essere acquisito contemporaneamente alla domanda REI nel caso in cui sia stata selezionata nel quadro D della domanda l'opzione "uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l'ISEE 2017, l'attività deve essere iniziata dopo l'1.1.2015; per l'ISEE 2018, l'attività deve essere iniziata dopo l'1.1.2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione ReI-Com della presente domanda."</p> <p>Questa opzione deve essere selezionata SOLO quando l'attività lavorativa, iniziata successivamente al 1/1/2015 per domande presentate nel 2017 (ISEE 2017), e al 1/1/2016 per domande presentate nel 2018 (ISEE 2018), sia in corso alla data della domanda REI. Pertanto, correttamente, la procedura non permette di inserire una data cessazione attività antecedente alla data di presentazione della domanda.</p>
REI-Com modello MV57	<p>Deve essere acquisito nel caso in cui un componente il nucleo familiare intraprenda nuova attività lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio REI. Pertanto, correttamente, la procedura non permette di inserire una data di inizio attività antecedente alla data di presentazione della domanda.</p>
REI-Com: data fine attività	<p>La 'data di fine' non può essere successiva all'ultimo giorno dell'anno solare corrente. Per la segnalazione di periodi lavorativi superiori, sarà necessario inviare modelli ReIcom nei relativi anni solari dell'attività.</p>

<p>Modalità di acquisizione REI -Com</p>	<p>Al termine dell'inserimento di ciascun modulo REI com, l'applicazione richiede se si tratta dell'ultimo modulo della sezione ("<i>Salva e completa la domanda</i>") o se quest'ultima si compone di ulteriori moduli ("<i>Salva e invia modulo</i>"). Nel primo caso, alla fine dell'inserimento del modulo, la domanda viene posta in stato "<i>Completata</i>", nel secondo viene lasciata in stato "<i>In attesa REIcom</i>". E', quindi, necessario indicare quello che rappresenta l'ultima delle sezioni che si ha intenzione di inoltrare, in modo da permettere al sistema di "completare" la domanda e trasmetterla, con tutte le nuove informazioni allegate, ai controlli dei requisiti per l'ottenimento del beneficio.</p>
<p>Domanda di accesso all'assegno al nucleo con 3 o più figli minori (Quadro E della domanda REI)</p>	<p>La compilazione del Quadro E della domanda REI equivale alla presentazione della domanda di all'assegno al nucleo con 3 o più figli minori al Comune. I nuclei familiari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa accederanno direttamente alla misura. L'eventuale reiezione della domanda REI non inficia il diritto all'assegno.</p>
<p>Lavoro occasionale</p>	<p>Lo svolgimento di prestazione di lavoro occasionale, in ultimo disciplinato dal disposto dell'articolo 54 bis, comma 4, del D.L. 50/2017, non incide sullo stato di disoccupazione in quanto i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale.</p>
<p>Ricevuta di rinnovo permesso di soggiorno</p>	<p>La procedura REI non prevede l'acquisizione della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto il D.Lgs. n. 147/2017 richiede esclusivamente la titolarità del permesso. La domanda potrà essere validamente presentata solo quando il richiedente diverrà titolare del permesso in parola.</p>
<p>Errore nella compilazione della domanda da parte del Comune</p>	<p>Al momento non è possibile modificare la domanda una volta acquisita. La procedura verrà implementata con una funzione che permetterà ai Comuni di intervenire, correggendo i propri errori materiali, con l'attivazione della procedura di riesame.</p>

<p>Disoccupazione Agricola</p>	<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti, con nota Prot. 572 del 17/1/2018 in merito alla compatibilità REI con la fruizione della disoccupazione agricola.</p> <p>La percezione della disoccupazione agricola, in ragione della peculiarità della stessa, erogata in un'unica soluzione <i>ora per allora</i>, determina l'incompatibilità con il beneficio REI per il mese di pagamento della prestazione e per gli 11 mesi successivi.</p> <p>La procedura di istruttoria e di gestione del REI opera secondo tali indicazioni.</p>
<p>Comunicazione esiti istruttoria</p>	<p>Il richiedente riceve dall'Istituto il provvedimento di accoglimento della domanda, con i dati relativi all'importo della prima mensilità, alla durata della prestazione ed alle informazioni che sono state utilizzate per il calcolo dell'importo.</p> <p>Ugualmente, in caso di esito negativo dell'istruttoria, il richiedente riceve il provvedimento di reiezione, con l'indicazione dei motivi ostativi al riconoscimento della prestazione.</p> <p>I comuni hanno la possibilità, accedendo alla funzione "Quadri esito", di visualizzare la rappresentazione grafica degli esiti dei controlli che consente, cliccando sulla relativa icona, di individuare i motivi che hanno determinato la reiezione della domanda.</p>
<p>Calcolo del beneficio</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo n 147/2017, il beneficio economico del REI è pari al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (vedi tabella 1), al netto delle maggiorazioni di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento.</p> <p>Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, maggiorato del 10% (vedi tabella 2).</p> <p>Il ReI è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua.</p>

Tabella 1 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero componenti</th> <th>Parametro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,04</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2,46</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2,85</td> </tr> </tbody> </table>	Numero componenti	Parametro	1	1,00	2	1,57	3	2,04	4	2,46	5	2,85									
	Numero componenti	Parametro																				
1	1,00																					
2	1,57																					
3	2,04																					
4	2,46																					
5	2,85																					
Tabella 2 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero componenti</th> <th>Soglia di riferimento in sede di prima applicazione</th> <th>Beneficio massimo mensile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>€ 2.250,00</td> <td>€ 187,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>€ 3.532,50</td> <td>€ 294,38</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>€ 4.590,00</td> <td>€ 382,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>€ 5.535,00</td> <td>€ 461,25</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>€ 6.412,50</td> <td>€ 534,37</td> </tr> <tr> <td>6 o più</td> <td>€ 6.477,90</td> <td>€ 539,82</td> </tr> </tbody> </table>	Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile	1	€ 2.250,00	€ 187,50	2	€ 3.532,50	€ 294,38	3	€ 4.590,00	€ 382,50	4	€ 5.535,00	€ 461,25	5	€ 6.412,50	€ 534,37	6 o più	€ 6.477,90	€ 539,82
Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile																				
1	€ 2.250,00	€ 187,50																				
2	€ 3.532,50	€ 294,38																				
3	€ 4.590,00	€ 382,50																				
4	€ 5.535,00	€ 461,25																				
5	€ 6.412,50	€ 534,37																				
6 o più	€ 6.477,90	€ 539,82																				
ISR \geq € 2.250	<p>In presenza di ISR maggiore o uguale a € 2.250 (corrispondente al 75% della soglia di € 3.000), l'importo del beneficio è pari a zero.</p> <p>In sintesi, in tali casi, le domande presentano tutti i requisiti per il diritto alla prestazione, motivo per cui tutti i controlli risultano positivi, ma, in virtù del meccanismo di calcolo come sopra descritto, viene generato un importo del beneficio economico nullo e la domanda è respinta.</p>																					
ISR $<$ € 2.250 (si avvicina senza raggiungerlo)	<p>Quando il valore ISR si avvicina, senza raggiungerlo, a € 2.250, si genera un valore mensile di importo compreso tra zero e 20 euro.</p> <p>In questi casi è prevista l'erogazione in unica soluzione; al momento le domande in tale fattispecie risultano in stato di "sospeso" e tutti i controlli sono positivi.</p>																					
ISR $<$ € 2.250	<p>In caso domanda che risponde a tutti i requisiti richiesti dalla norma, quindi tutti gli esiti risultano positivi, e con ISR inferiore a 2.250 euro, ma il nucleo gode di altri trattamenti assistenziali, può risultare un importo del beneficio economico nullo e la domanda è respinta.</p> <p>Accedendo al quadro degli esiti e cliccando sul valore "0,00" riferito all'importo è possibile visualizzare il dettaglio degli elementi utilizzati per il calcolo.</p>																					

Dettaglio dell'importo in pagamento

La procedura è stata aggiornata al fine di visualizzare il dettaglio dell'importo posto in pagamento.